

CONTI BANCARI: PUBBLICATE LE NORME DI ADEGUAMENTO RELATIVE ALLA PROCEDURA PER L'ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Publicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 285 del 16.11.2020 il **decreto legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020** (d'ora in poi anche solo 'Decreto') che contiene **norme di adeguamento al regolamento (UE) n. 2014/655** (di seguito anche solo 'Regolamento') ed al **regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione** (di seguito anche solo 'Regolamento di esecuzione') già istitutivi della procedura per l'**ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari** (OESC), finalizzata a semplificare e armonizzare il recupero crediti transfrontaliero in materia civile e commerciale.

Il Regolamento di esecuzione è stato adottato al fine di integrare la disciplina del reg. (UE) 2014/655 attraverso nove allegati¹, aventi lo scopo di uniformare, per quanto possibile, la struttura degli atti che andranno predisposti secondo le norme processuali delle varie giurisdizioni degli Stati membri e così semplificare l'*iter* per l'ottenimento dell'ordinanza.

Il nuovo Decreto integra il Regolamento relativamente agli aspetti processuali ed operativi, in particolare individuando la disciplina da seguire in attuazione delle procedure istituite dal Regolamento ed i giudici competenti.

Il Decreto è entrato in vigore il **1° dicembre 2020**.

Qui di seguito viene rapidamente illustrato il combinato disposto del Regolamento e del recente decreto attuativo italiano.

1. Nello specifico gli schemi del Regolamento di esecuzione riguardano: I) la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari; II) il contenuto dell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari; III) il contenuto del provvedimento di revoca di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari; IV) l'emissione della dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme; V) la richiesta di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza; VI) l'avviso di ricevimento; VII) la domanda di ricorso; VIII) la trasmissione della decisione relativa a un ricorso allo Stato membro dell'esecuzione; IX) l'impugnazione di una decisione relativa a un ricorso.

L'ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI

L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari è riservata alle fattispecie c.d. 'transnazionali'² (cioè a conti bancari aperti in uno Stato membro che non sia quello dell'Autorità adita dal creditore ovvero quello del domicilio del debitore) e può essere richiesta in relazione ai crediti di natura pecuniaria in **materia civile e commerciale**³ ove sussista sia il *periculum in mora* sia il *fumus boni iuris*, seguendo quindi il classico schema dei provvedimenti cautelari.

Il Decreto, prevedendo che al regolamento (UE) n. 2014/655 ed al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile (**art. 14**), fa sì che sia per la richiesta di sequestro sia per la sua successiva messa in esecuzione dovrà essere seguita la corrispondente disciplina italiana, salve le varie specificazioni che andiamo ad illustrare. Anzitutto, l'ordinanza di sequestro europea può essere richiesta:

- I. prima⁵ dell'introduzione di un giudizio di merito;
- II. in qualsiasi momento nel corso di un giudizio di merito;
- III. anche quando il creditore abbia già ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione in sede giudiziale o detenga un atto pubblico che ne qualifichi la pretesa.

La domanda di sequestro va proposta con ricorso innanzi al Giudice italiano competente, che il Decreto individua in:

- quello del luogo in cui l'atto è stato formato, se il credito risulta da atto pubblico. (**art. 2**);
- quello competente a conoscere del merito, in tutti gli altri casi.

Il Giudice⁶, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, accoglie o rigetta il ricorso con ordinanza.

In caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione il creditore potrà proporre ricorso, nelle forme del reclamo, innanzi allo stesso Tribunale, che però stavolta giudicherà in composizione collegiale. (**art. 4**) L'ordinanza emessa in conformità del Regolamento è direttamente esecutiva.

2. Ad eccezione di Gran Bretagna e Danimarca.

3. L'art. 2 del Regolamento esclude alcune tipologie di crediti: quelli in materia fiscale o doganale e quelli nei confronti di un debitore sottoposto a procedura concorsuale.

4. Nel prosieguo, quando non diversamente specificato, con l'indicazione di articoli si intenderanno gli articoli del Decreto.

5. In tal caso, l'Autorità giudiziaria imporrà al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente ad impedire abusi e ad assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore. (art. 12 del Regolamento).

6. Il debitore non viene informato del deposito della domanda di ordinanza di sequestro, né è sentito prima dell'emissione dell'ordinanza per preservare il c.d. "effetto sorpresa" (art. 11 del Regolamento), pertanto può dirsi che l'ordinanza di sequestro risulterà sempre emessa inaudita altera parte.

Incombe sul creditore l'onere di far giungere a conoscenza del debitore l'emissione dell'ordinanza di sequestro. A tal fine, se il debitore è domiciliato in Italia si seguirà la disciplina nazionale in materia di notifiche; nel caso in cui sia invece domiciliato in un altro Stato membro sarà necessario comunicare l'ordinanza a detto Stato membro, il quale a sua volta procederà ad adottare tutte le misure previste dalla legge di quello Stato per informare il debitore. Se il debitore è domiciliato in un paese terzo, la notificazione sarà effettuata in conformità delle norme in materia di notificazioni e comunicazioni internazionali applicabili nello Stato membro di origine.

Contro l'ordinanza che ha accolto la richiesta di sequestro, il debitore, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento, può proporre ricorso nelle forme del reclamo. Il Giudice competente sarà quello stesso che ha emanato l'ordinanza. **(art. 6)**

È onere del creditore trasmettere l'ordinanza all'Autorità dello Stato membro dove il creditore intende metterla in esecuzione, la quale informerà la banca presso la quale si ritiene sia aperto un conto corrente intestato al debitore (ovvero a seguito del procedimento di ricerca dei conti di cui a breve diremo).

La banca estera, una volta ricevuta⁷ l'ordinanza dall'Autorità competente, procederà ad identificare e sottoporre a sequestro i conti bancari intestati al debitore⁸. **(art. 5)**

L'esecuzione dell'ordinanza si intenderà ad ogni modo regolata dalla legge dello Stato membro dove deve essere eseguita (nel caso dell'Italia la disciplina applicabile sarà quella di cui all'art. 543 c.p.c. per il pignoramento presso terzi).

Il debitore può opporsi all'esecuzione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 34 del Regolamento, e il Giudice competente a conoscere dell'opposizione sarà il giudice del luogo in cui la banca ha la residenza o la sede. (art. 7)

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento sia il creditore sia il debitore possono chiedere al Tribunale che ha emesso l'ordinanza di modificarla o revocarla qualora siano mutate le circostanze sulla cui base era stata emessa.

Tutte le decisioni assunte dal Giudice a seguito di ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, la sua esecuzione e i provvedimenti di revoca o modifica, potranno essere impugnate ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.

7. La trasmissione dei documenti può essere effettuata, in ossequio all'art. 29 del regolamento, con qualsiasi mezzo, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

8. Nel caso in cui vi siano più conti si procederà secondo il seguente ordine: conti di risparmio intestati unicamente al debitore; conti correnti intestati unicamente al debitore; conti di risparmio cointestati; conti correnti cointestati.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI CONTI BANCARI

Il Regolamento aveva introdotto anche una procedura per l'individuazione di conti bancari intestati ad un debitore presso una banca di uno Stato membro, e questa disciplina è stata integrata dal recente Decreto.

E così il creditore in possesso di un titolo esecutivo, e che abbia fondato motivo di ritenere che il debitore possieda dei conti correnti (non specificamente individuati) in un altro Stato membro, può rivolgersi all'Autorità giudiziaria italiana per l'identificazione della banca avente sede in uno specifico Stato membro presso la quale il debitore sia eventualmente titolare di un conto corrente, e per conoscerne le relative coordinate.

L'accesso alla procedura è consentito anche al creditore non in possesso di titolo esecutivo che però riesca a dimostrare l'urgente necessità di ottenere queste informazioni.

A tal fine è competente il Presidente del Tribunale italiano nel cui circondario il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora, o la sede. Nel caso in cui il debitore non abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il Presidente del Tribunale di Roma.

Se la richiesta del debitore soddisfa i requisiti di cui sopra, il Giudice accoglierà la domanda, che verrà quindi trasmessa dalla Autorità giudiziaria italiana alla Autorità competente per l'esecuzione nello Stato membro in cui si presume sia presente il conto bancario. Successivamente, l'Autorità estera informerà l'Autorità giudiziaria richiedente dell'esito delle ricerche. Affinché le ricerche siano effettivamente proficue e vi sia una reale cooperazione tra gli Stati membri, l'art. 14 del Regolamento obbliga tutti gli Stati membri ad adottare dei metodi efficaci ed efficienti per l'ottenimento delle informazioni richieste, ed in particolare di adottare modelli che prevedano un obbligo in capo alla banca di rilasciare, su richiesta dell'autorità, informazioni sui propri clienti. La scelta dei modelli resta comunque rimessa ai singoli Stati.

Per quanto concerne l'Italia, l'art. 3 del Decreto specifica che verrà seguita la disciplina di cui art. 492-bis c.p.c. (ricerche delle informazioni in modalità telematica). Nel caso in cui le banche dati menzionate dagli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quater disp. att. c.p.c. (ad esempio, l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari) non siano utili ad ottenere le informazioni richieste, l'Ufficiale Giudiziario otterrà tali informazioni direttamente dai gestori delle stesse. **(art. 3)**